



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

AZIENDA SPECIALE UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELLA L.689/81

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.12 del 09 marzo 2020

Indice generale

TITOLO I - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO DI COMPETENZA DELL'UFFICIO D'AMBITO	3
Art.1 - Oggetto	3
Art. 2 - Tipologia di violazioni	3
Art. 3 – <i>Contestazione della Violazione e Avvio del Procedimento Amministrativo Sanzionatorio</i>	3
Art. 4 – <i>Elementi costitutivi del verbale di accertamento</i>	4
Art. 5 – <i>Il trasgressore in via principale e l'obbligato in solido</i>	4
Art. 6 – <i>Concorso di persone</i>	5
Art. 7 – <i>Concorso di norme e reiterazione</i>	5
Art. 8 – <i>Esercizio del diritto di difesa</i>	5
TITOLO II –COMMISSIONE PER LA DEFINIZIONE DEI PROCESSI VERBALI DI ACCERTAMENTO	5
Art. 9 – <i>Istituzione e Composizione della Commissione per la definizione dei processi verbali di accertamento di trasgressione di cui ai procedimenti amministrativi sanzionatori in materia di scarichi in pubblica fognatura</i>	5
Art. 10 – <i>Attività di competenza dell'Ufficio d'Ambito</i>	6
Art. 11 – <i>Definizione della sanzione amministrativa pecuniaria</i>	6
Art. 12 – <i>Criteri per l'archiviazione del procedimento amministrativo sanzionatorio</i>	6
TITOLO III –ATTI CONSEGUENTI ALLE DETERMINAZIONI ASSUNTE DALLA COMMISSIONE CONSULTIVA E REVOCHE	6
Art. 13 – <i>Notifica dell'ordinanza di ingiunzione</i>	6
Art. 14 – <i>Notifica del decreto di archiviazione di procedimento amministrativo sanzionatorio</i>	7
Art. 15 – <i>Revoca in autotutela dell'ordinanza di ingiunzione</i>	7
TITOLO IV –MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE ORDINANZE.....	7
Art. 16 – <i>Pagamento della somma di cui all'ordinanza di ingiunzione</i>	7
Art. 17 – <i>Spese d'ufficio</i>	7
Art. 18 – <i>Recupero coattivo delle somme ingiunte</i>	8
TITOLO V –OPPOSIZIONE AVVERSO L'ORDINANZA DI INGIUNZIONE O CARTELLA ESATTORIALE	9
Art. 19 – <i>Costituzione in giudizio</i>	9
Art. 20 – <i>Contestazione delle cartelle esattoriali</i>	9
TITOLO VI –DISPOSIZIONI FINALI	9
Art. 21 – <i>Utilizzo dei proventi</i>	9
Art. 22 – <i>Rinvio</i>	10
Art. 23 – <i>Entrata in vigore e pubblicità</i>	10

TITOLO I - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO DI COMPETENZA DELL'UFFICIO D'AMBITO

Art.1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare le attività svolte dall'Ufficio d'Ambito in quanto Autorità cui compete l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di scarichi in pubblica fognatura ai sensi degli artt. 128 e seguenti del Dlgs 152/06 e s.m.i. nonché dell'art. 54 della L.R. n. 26/2003 e s.m.i. in combinato disposto con la Dgr 20/01/2010 n.8/II045.

Art. 2 - Tipologia di violazioni

1. Le violazioni la cui contestazione compete all'Ufficio d'Ambito sono- in particolare- quelle concernenti:
 - a) mancato rispetto dei valori limite di emissione allo scarico in pubblica fognatura fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del Dlgs 152/06, sanzionate ai sensi dell'art 133 comma 1 del medesimo Decreto che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a 30.000 euro;
 - b) mancato ottemperamento alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione allo scarico, sanzionate ai sensi dell'art 133 comma 3 del medesimo Decreto che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a 15.000 euro;
 - c) mancato ottemperamento alle prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, sanzionate ai sensi dell'art.133 comma 8 del medesimo Decreto che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 6.000 euro, con possibilità di ridurre la sanzione a un quinto nei casi di particolare tenuità;
 - d) mancato ottemperamento alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 152/06, sanzionate ai sensi dell'art 133 comma 9 del medesimo Decreto che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a 15.000 euro.

Art. 3 – Contestazione della Violazione e Avvio del Procedimento Amministrativo Sanzionatorio

1. Alla contestazione della violazione vi provvede l'Ufficio d'Ambito, ove possibile, in via immediata ai sensi dell'art. 14 della L.689/81 e s.m.i. per mezzo del verbale di accertamento di trasgressione.
2. Se non è avvenuta la contestazione in via immediata, l'Ufficio d'Ambito notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti sul territorio della Repubblica entro 90 giorni e a quelli residenti all'estero entro 360 giorni dall'accertamento del fatto. La motivazione della mancata contestazione in via immediata andrà compiutamente indicata nel verbale di accertamento di trasgressione.
3. I termini di cui al comma 2 decorrono:
 - a) Dall'accertamento d'ufficio del mancato ottemperamento entro i termini assegnati di una o più prescrizioni contenute nel titolo autorizzatorio disciplinante lo scarico in pubblica fognatura.
 - b) Dalla ricezione dei risultati delle analisi svolte sui campioni di refluo prelevati.
4. Alla contestazione della violazione può comunque provvedervi qualunque altro Organo Accertatore (Arpa, Corpo forestale, Polizia, Carabinieri, ...). Resta tuttavia in capo all'Ufficio d'Ambito, in quanto Autorità competente, la definizione del procedimento amministrativo sanzionatorio.

Art. 4 – Elementi costitutivi del verbale di accertamento

1. Il verbale di accertamento di trasgressione in ossequio alla normativa regionale deve recare:
 - a) Data, ora e luogo dell'accertamento.
 - b) Generalità e qualifica del verbalizzante.
 - c) Generalità del trasgressore.
 - d) Descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l'indicazione delle circostanze di tempo e luogo e gli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore.
 - e) L'indicazione delle norme che si ritengono violate.
 - f) Individuazione degli eventuali obblighi in solido ai sensi dell'art.6 della L.689/81.
 - g) Nel caso di superamenti di limiti allo scarico in pubblica fognatura, gli estremi identificativi del verbale di campionamento, i parametri risultati non conformi e l'entità degli stessi.
 - h) Nel caso di mancato ottemperamento di prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, gli estremi identificativi del titolo autorizzatorio e relativi termini di decorrenza, nonché le prescrizioni che risultano non ottemperate.
 - i) Le modalità con cui il trasgressore/obbligato in solido possono esercitare il diritto di difesa ai sensi dell'articolo 18 della Legge 689/81.
 - j) L'entità minima e massima della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge per la violazione commessa.
 - k) la menzione dell'impossibilità di provvedere al pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 135 comma 4 del Dlg 152/06 e s.m.i..

Art. 5 – Il trasgressore in via principale e l'obbligato in solido

1. Il trasgressore in via principale è identificato nella persona fisica che all'epoca in cui è stata accertata la violazione aveva assunto la titolarità dell'esercizio dello scarico in pubblica fognatura. Qualora sia impossibile identificare il titolare dello scarico, il trasgressore in via principale andrà individuato nella persona fisica che materialmente ha commesso il fatto e vale a dire nel soggetto che ha avuto un ruolo attivo nella commissione della violazione che si distingue in:
 - a) commissiva: ha fatto qualcosa che non doveva fare;
 - b) omissiva: non ha fatto ciò che doveva fare.
2. Ai fini della corretta individuazione del trasgressore occorre identificare il nesso casuale tra questo e il fatto costituente la violazione e occorre avere riguardo nella commissione della stessa:
 - a) alla sua diligenza;
 - b) alla sua autonomia;
 - c) al suo potere decisionale.
3. L'obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma è ai sensi dell'art. 6 della L. 689/81:
 - a) il proprietario/usufruttuario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione ovvero in caso di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento a meno che non provi che la cosa fu utilizzata contro la sua volontà;
 - b) la persona rivestita dell'autorità/incaricata della direzione o della vigilanza a cui è assoggettato colui che ha commesso la violazione salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto;
 - c) la persona giuridica/ente/imprenditore il cui dipendente o rappresentante ha commesso la violazione.
4. L'obbligato in solido che estingue la violazione mediante il pagamento della somma ingiunta ha il diritto di regresso nei confronti dell'autore della violazione.

Art. 6 – Concorso di persone

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa ognuna soggiace alla sanzione per questa disposta ai sensi dell'art.5 della L.689/81.
2. Il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale ponendosi come condizione indefettibile della violazione ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore e cioè quando l'illecito, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita e difficoltà.

Art. 7 – Concorso di norme e reiterazione

1. Chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative ovvero la medesima disposizione soggiace ai sensi dell'art. 8 della L.689/81 e s.m.i. alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo.
2. Al fine della configurazione della fattispecie di cui al primo comma ciò che deve rilevare è l'unicità della condotta. In tal caso l'Autorità nella definizione dell'importo da ingungere procederà ad una semplice somma algebrica.
3. La fattispecie di cui al primo comma del presente articolo differisce dalla reiterazione di cui all'art. 8 bis della L.689/81 e s.m.i. che invece si presenta qualora nei cinque anni successivi alla commissione della violazione amministrativa lo stesso soggetto commette una violazione della stessa indole (stessa disposizione violata – sostanziale omogeneità – caratteri fondamentali comuni).

Art. 8 – Esercizio del diritto di difesa

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del verbale di accertamento di trasgressione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente scritti difensivi, ovvero chiedere di essere sentiti in audizione ai sensi dell'art. 18 comma 1 della L. 689/81 e s.m.i.
2. In caso di audizione, l'Autorità raccoglie unicamente le dichiarazioni rese dal trasgressore in via principale ovvero persone da questi all'uopo delegate. Le dichiarazioni rese nell'ambito di audizione sono riportate in apposito verbale sottoscritto dalle parti, di cui una copia è consegnata agli interessati, mentre una copia rimane agli atti dell'Autorità ed acquisita a protocollo a formare parte integrante dell'istruttoria.
3. Gli scritti difensivi, ovvero quanto prodotto dalla parte in occasione di audizione, se necessario, sono inviati al Gestore al fine di acquisire le controdeduzioni tecniche, che una volta agli atti verranno utilizzate per definire il procedimento amministrativo sanzionatorio.

TITOLO II –COMMISSIONE PER LA DEFINIZIONE DEI PROCESSI VERBALI DI ACCERTAMENTO

Art. 9 – Istituzione e Composizione della Commissione per la definizione dei processi verbali di accertamento di trasgressione di cui ai procedimenti amministrativi sanzionatori in materia di scarichi in pubblica fognatura

1. L'istituzione ed il funzionamento della Commissione per la definizione dei processi verbali di accertamento di trasgressione di cui ai procedimenti amministrativi sanzionatori in materia di scarichi in pubblica fognatura è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed è composta dal Direttore e da un dipendente dell'Ufficio d'Ambito, e da un membro designato dal Gestore.
2. La Commissione ha funzione meramente consultiva.

Art. 10 – Attività di competenza dell’Ufficio d’Ambito

1. Al fine di agevolare le attività della Commissione, l’Ufficio d’Ambito provvede a redigere per ciascun procedimento amministrativo sanzionatorio da definirsi, la relativa istruttoria preliminare, in cui sono indicati tutti i passaggi procedurali partendo dall’accertamento della violazione contestata, dando atto dell’eventuale documentazione difensiva avanzata dalla parte e delle controdeduzioni rese dal Gestore. L’Ufficio d’Ambito conclude l’istruttoria preliminare formulando la proposta di ingiunzione ovvero di archiviazione del procedimento amministrativo sanzionatorio. La Commissione, esaminati gli atti indicati nell’istruttoria preliminare, esprime il proprio parere in merito alla proposta formulata dall’Ufficio d’Ambito.
2. E’ facoltà della Commissione, qualora ritenuto, chiedere all’Ufficio d’Ambito l’espletamento di ulteriori atti istruttori se indispensabili ai fini della formulazione del parere. In quest’ultimo caso la definizione del procedimento amministrativo sanzionatorio è prorogata ad altra seduta della Commissione.
3. Le ordinanze di ingiunzione così come pure i decreti di archiviazione dovranno contenere precisa menzione al parere della Commissione.

Art. 11 – Definizione della sanzione amministrativa pecuniaria

1. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria occorre avere riguardo a ai criteri di cui all’art. 11 della L. 689/81 e s.m.i.:
 - a) gravità della violazione;
 - b) l’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche.
2. La quantificazione della sanzione amministrativa avviene secondo la metodologia di cui all’Allegato al presente Regolamento, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni commesse si prescrive, ai sensi dell’art. 28 della L.689/81 e s.m.i., nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, tenuto conto che l’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

Art. 12 – Criteri per l’archiviazione del procedimento amministrativo sanzionatorio

1. L’archiviazione del procedimento amministrativo sanzionatorio è determinata nei casi in cui la Commissione accerta che la violazione contestata non sussiste.
2. L’Obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione commessa non si trasmette agli eredi ai sensi dell’art. 7 della L.689/81 e s.m.i.

TITOLO III –ATTI CONSEGUENTI ALLE DETERMINAZIONI ASSUNTE DALLA COMMISSIONE CONSULTIVA E REVOCHE

Art. 13 – Notifica dell’ordinanza di ingiunzione

1. L’ordinanza di ingiunzione viene notificata al trasgressore in via principale ed all’obbligato solidale a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (P.E.C.), corredata da nota di trasmissione.
2. I destinatari dell’ordinanza di ingiunzione sono i medesimi individuati con il verbale di accertamento di trasgressione.

Art. 14 – Notifica del decreto di archiviazione di procedimento amministrativo sanzionatorio

1. Il decreto di archiviazione del procedimento amministrativo sanzionatorio viene notificato al trasgressore in via principale ed all'obbligato solidale a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (P.E.C.), corredato da nota di trasmissione.

Art. 15 – Revoca in autotutela dell'ordinanza di ingiunzione

1. L'Ufficio d'Ambito decreta la revoca in autotutela dell'ordinanza di ingiunzione nel caso in cui, successivamente all'emissione di quest'ultima, emergano nuovi e rilevanti elementi determinanti ai fini della riapertura del procedimento per una nuova valutazione.
2. Il procedimento amministrativo sanzionatorio viene pertanto nuovamente istruito dall'Ufficio d'Ambito, che, sulla base dei nuovi elementi acquisiti, sottopone alla Commissione nuova proposta di ingiunzione con quantificazione della sanzione, ovvero l'archiviazione del procedimento qualora ne ricorrano i presupposti.

TITOLO IV – MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE ORDINANZE

Art. 16 – Pagamento della somma di cui all'ordinanza di ingiunzione

1. Il pagamento in unica soluzione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione mediante bonifico bancario sul c/c intestato all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio, secondo le modalità indicate nell'ordinanza di ingiunzione.
2. Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione la parte può richiedere all'Ufficio d'Ambito il pagamento rateale della sanzione pecuniaria ingiunta sino a trenta rate mensili ai sensi dell'art. 26 della L. n. 689/81 e s.m.i. L'Ufficio d'Ambito discrezionalmente converrà in ordine alla rateizzazione accogliendo la richiesta formulata dagli interessati qualora sia opportunamente motivata, in caso contrario agirà in via del tutto discrezionale.
3. Rimane facoltà dell'Ufficio d'Ambito applicare o meno, al numero di rate come convenute, gli interessi legali relativi all'anno di competenza.
4. L'Ufficio d'Ambito, rateizzato l'importo ingiunto, potrà prevedere nuove e diverse formule di rateizzazione del debito residuo nel caso di insorte precarie condizioni economiche, rappresentate dagli interessati, adattando il pagamento ai singoli casi di specie e favorendo il più possibile il trasgressore.
5. Il pagamento della prima rata deve essere intrapreso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento con il quale l'Ufficio d'Ambito ha disposto la rateizzazione.
6. Il trasgressore che ha intrapreso il pagamento rateale potrà in ogni momento estinguere l'importo ancora da corrispondere in un'unica soluzione previa comunicazione all'Ufficio d'Ambito.

Art. 17 – Spese d'ufficio

1. All'importo della sanzione da ingiungersi va sommato un ulteriore importo forfettario di euro 30,00 a copertura delle spese vive sostenute dall'Ufficio d'Ambito nella definizione del procedimento amministrativo sanzionatorio.

Art. 18 – Recupero coattivo delle somme ingiunte

1. Trascorsi 30 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'ordinanza di ingiunzione senza che il trasgressore in via principale/obbligato solidale abbia provveduto al versamento della somma ingiunta, ad avanzare istanza di rateizzazione, ovvero a proporre opposizione avanti ai competenti Tribunali, l'Ufficio d'Ambito procede con l'inoltro all'interessato di nota di sollecito di pagamento dell'importo dovuto indicando un ulteriore termine entro il quale provvedere.
Analogamente, trascorsi 30 giorni dalla data stabilita per il pagamento della singola rata senza che il trasgressore in via principale/obbligato solidale abbia provveduto al versamento, l'Ufficio d'Ambito procede con l'inoltro all'interessato di nota di sollecito di pagamento dell'importo dovuto indicando un ulteriore termine entro il quale provvedere.
2. Trascorso l'ulteriore termine indicato al precedente comma senza che la parte abbia provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria ingiunta, l'Ufficio d'Ambito provvede alla riscossione coattiva della somma dovuta ai sensi dell'art. 27 della legge n. 689/81 e s.m.i., che prevede al comma 5 la maggiorazione di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile, e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore.
In caso di pagamento rateale, decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, fatto salvo quanto previsto all'art.16 comma 4 in seguito a nuove istanze del trasgressore, e comunque dopo il sollecito di pagamento di cui al precedente comma, l'Ufficio d'Ambito provvede alla riscossione coattiva del residuo ammontare della sanzione.
3. Per quanto previsto al sopraccitato comma 2, l'Ufficio d'Ambito provvede alla predisposizione del ruolo per la riscossione coattiva inoltrandolo, tramite apposita piattaforma informatica, all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che provvede alle verifiche formali del ruolo ed al successivo inoltro dello stesso all'Ufficio d'Ambito per la sottoscrizione.
4. Il ruolo, formalmente corretto e completo di tutti i suoi dati, sottoscritto dall'Ufficio d'Ambito, è trasmesso all'Agenzia delle Entrate – Riscossione per la notifica della cartella esattoriale.
5. Il destinatario della cartella esattoriale, alla notifica della stessa può effettuare richiesta di rateizzazione dell'importo indicato direttamente dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione ovvero predisporre una richiesta di sgravio o di sospensione del procedimento che Agenzia delle Entrate – Riscossione provvederà ad inoltrare all'Ufficio d'Ambito.
6. In caso di richiesta di sgravio o sospensione l'Ufficio d'Ambito, a seguito delle dovute istruttorie, provvede a dare notizia dell'accettazione ovvero del diniego all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che effettuerà le successive operazioni rapportandosi con il trasgressore/obbligato in solido, seguendo le indicazioni fornite dall'Ufficio d'Ambito.
7. Trascorsi 60 giorni dalla data di avvenuta notifica della cartella esattoriale senza che il trasgressore in via principale/obbligato solidale abbia provveduto al versamento della somma dovuta ovvero abbia avanzato istanza di rateizzazione, o di ulteriore rateizzazione qualora trattasi di sanzione già rateizzata, ovvero di sgravio o sospensione, l'Ente riscossore provvede alla riscossione coattiva di quanto dovuto per conto dell'Ufficio d'Ambito.

TITOLO V –OPPOSIZIONE AVVERSO L’ORDINANZA DI INGIUNZIONE O CARTELLA ESATTORIALE

Art. 19 – Costituzione in giudizio

1. Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione il trasgressore e/o l'obbligato solidale può proporre opposizione d'avanti al giudice del luogo ove è stata commessa la violazione ai sensi dell'art.22 bis della L.689/81 e s.m.i.. Il termine è di 60 giorni se l'obbligato risiede all'estero.
2. L’opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi (fumus boni iuris e periculum in mora), disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.
3. L'Ufficio d'Ambito si costituisce in giudizio, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, e, in assenza di personale in organico formato in materie giuridiche, affida la difesa a professionisti esterni.

Art. 20 – Contestazione delle cartelle esattoriali

1. Il trasgressore/obbligato solidale che intende contestare la cartella di pagamento, di cui all’art. 18, deve proporre opposizione davanti al competente Tribunale, entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della cartella di pagamento, come esplicitato al successivo comma.
2. Il trasgressore, obbligato solidale, potrà, secondo le modalità indicate nella cartella di pagamento medesima, proporre:
 - a) Opposizione ai sensi dell’art. 22 e s.s. della L. 689/81 e s.m.i . qualora contesti la mancata notificazione dell’ordinanza di ingiunzione o del verbale di accertamento di trasgressione;
 - b) Opposizione ai sensi dell’art. 615 del Codice di Procedura Civile qualora contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo, o adduca fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, tali da incidere sul diritto di procedere esecutivamente (es.pagamento della sanzione);
 - c) Opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 del Codice di Procedura Civile qualora contesti la cartella di pagamento per vizi di forma propri della stessa o della relativa notifica.

TITOLO VI –DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 – Utilizzo dei proventi

1. Ai sensi dell’art.54, comma 5, della Legge Regionale n.26 del 12 dicembre 2003 e ss.mm.ii., i proventi dell’attività sanzionatoria di cui al presente regolamento competono all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio.
2. I proventi saranno utilizzati dall’Ufficio d’Ambito per la copertura delle voci seguenti, da intendersi in ordine decrescente di priorità:
 - costi per la redazione, l’esecuzione, il monitoraggio del piano dei controlli di cui all'art.128 comma 1 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e per la gestione degli eventuali procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della L. 689/81;
 - costi per il personale dell’Ufficio d’Ambito impiegato nelle attività di istruttoria dei provvedimenti autorizzativi per gli scarichi in pubblica fognatura e in quelle relative al piano dei controlli;
 - eventuali somme introitate in eccesso rispetto ai due alinea precedenti sono utilizzate dal gestore d’ambito per la copertura dei costi del Servizio Idrico Integrato.

Art. 22 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla L.689/81 e s.m.i., al Dlgs 152/06 e s.m.i. e la normativa regionale in materia.

Art. 23 – Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione in Consiglio di Amministrazione.